



NOI DUNE ALBERONI

Associazione di Promozione Sociale per la tutela dell'Ambiente
Sede legale via Alberoni 94 - 30126 Venezia - tel 393 272880334
CF e partita IVA 94100320277

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA NOIDUNEALBERONI 18 LUGLIO 2022

Andata deserta la prima convocazione

SECONDA CONVOCAZIONE ORE 17:30 IN VIA ALBERONI 94 0 SU PIATTAFORMA ZOOM

ORDINE DEL GIORNO:

1. MODIFICHE ALLO STATUTO COME RICHIESTO DA COMUNE DI VENEZIA E REGISTRO UNICO TERZO SETTORE.
2. MODIFICA STATUTO PROPOSTA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO: MODIFICA ALL'ART. 15, COMMA 3, IN ORDINE AL NUMERO MINIMO E MASSIMO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
3. ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO.
4. VARIE ED EVENTUALI.

Presidente dell'Assemblea: Roberta Claren.

E' nominata segretaria dell'Assemblea: Elisabetta Badiello.

L'Assemblea ha inizio alle ore 17:30

- sono presenti **n. 11 soci** : Daniela Schiavo, Sandra Piazzola, Francesca Casarano, Teodora Baharova, Alberto Dolfini, Rossella Claren, Elisabetta Badiello, Stefano Bartoli, Davide De Ferrari, Roberta Claren, Alberto Bernstein.
- sono inoltre presenti per delega **n. 7 soci**: Adele Airoidi, Daniela Bertolin, Marina Marin, Rossanna D'Este, Marco Zemella, Mara Vian, Giuliana Armani.
- partecipano all'assemblea mediante collegamento audiovideo su piattaforma zoom **n. 3 soci**: Elisa Zanella, Dario Bartoli, Anna Zemella.

Essendo presente più del 50% dei soci (21 soci su un totale di 37), l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare in merito ai punti all'ordine del giorno.

1. MODIFICHE ALLO STATUTO COME RICHIESTO DA COMUNE DI VENEZIA E REGISTRO UNICO TERZO SETTORE.
2. MODIFICA STATUTO PROPOSTA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO: MODIFICA ALL'ART. 15, COMMA 3, IN ORDINE AL NUMERO MINIMO E MASSIMO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 LUGLIO 2022 NOIDUNEALBERONI

2 di 4

La Presidente informa i presenti che la Regione Veneto, ai fini dell'iscrizione al RUNTS, ha ritenuto che allo statuto dell'Associazione debbano essere apportate alcune modifiche agli artt. 5, 6 e 14 (anche se erroneamente è stato indicato come 15).

Comunica altresì che il Comune di Venezia, ai fini dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni, ha richiesto dei chiarimenti in ordine alla gratuità degli incarichi associativi che rendono opportuno un'ulteriore modifica all'art. 15.

La Presidente dà, dunque, lettura degli articoli che si propone vengano modificati come da indicazione della Regione e del Comune.

Articolo 5:

La prima parte dell'art. 5 viene così riformulata:

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, e segnatamente le seguenti attività di interesse generale:

- *lo svolgimento in via esclusiva di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 di cui all'art. 5, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 117/2017;*
- *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni di cui all'art. c. 1, lett. f) del D.Lgs. 117/2017.*

In particolare, l'Associazione ha finalità di tutela, salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio ambientale e del paesaggio del litorale dell'isola del Lido, nello specifico in località Alberoni, in una visione globale del territorio delle isole Lido e Pellestrina nel contesto lagunare veneziano.

Volta alla pace e alla convivenza, l'Associazione è apolitica, apartitica, anti razzista e laica.

Le attività dell'Associazione si ispirano a principi di pari opportunità tra uomini e donne e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

*Per realizzare le proprie finalità e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
(...)*

Articolo 6

Il secondo comma dell'art. 6 viene così riformulato:

Possono essere soci sia persone fisiche che altri Enti del Terzo settore o persone giuridiche, nonché associazioni non riconosciute, private senza scopo di lucro o economico che condividono le finalità e gli scopi associativi, a condizione che il loro numero non superi il 50% delle Associazioni di Promozione Sociale.

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 LUGLIO 2022 NOIDUNEALBERONI

3 di 4

Viene inoltre eliminato l'ultimo comma del medesimo art. 6, che recitava: *"I soci fondatori possono essere in un numero massimo di 8 nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in numero di 3 in caso di altre APS"*.

Articolo 14

Il comma 5 dell'art. 14 viene così modificato:

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualora sia presente almeno il 30% dei soci purché adottata all'unanimità

Articolo 15

Il comma 4 dell'art. 15 viene così modificato:

La carica di consigliere è gratuita e non dà diritto al riconoscimento di indennità o rimborsi forfetari. E' consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute se autorizzato dal Consiglio Direttivo.

La Presidente informa, quindi, i presenti in ordine all'opportunità di cogliere l'occasione per modificare anche il comma 3 del medesimo art. 15 al fine di prevedere che il Consiglio Direttivo possa essere composto da un numero variabile di membri, da 3 a 9, anziché da 8 a 11 come attualmente previsto. Pertanto, propone che la nuova formulazione dell'art. 15, comma 3 sia la seguente:

Esso è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Esaminate le modifiche allo Statuto, si procede alla votazione per l'approvazione dello Statuto revisionato: lo Statuto revisionato viene approvato all'unanimità.

Si procede alla firma dello Statuto, che sarà registrato all'Agenzia delle Entrate il 1 agosto 2022 e quindi inviato agli uffici che ne hanno richiesto la modifica.

3. ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO.

La Presidente comunica la necessità di rinnovare il Consiglio Direttivo.

A tal fine, a norma dello Statuto appena approvato, risulta necessario stabilire il numero dei membri – compreso tra 3 e 9 – che comporranno il nuovo Consiglio Direttivo.

Dopo una breve discussione, l'Assemblea all'unanimità delibera di fissare in 5 il numero degli eletti al Consiglio Direttivo, con la possibilità di variare il numero degli eletti se questo viene ritenuto più funzionale in futuro.

Si procede alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Vengono eletti:

Presidente - Roberta Claren

Vice Presidente - Davide De Ferrari

Segretario - Elisa Zanella

Consigliere - Elisabetta Badiello

Consigliere - Stefano Bartoli

4. VARIE ED EVENTUALI.

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 18 LUGLIO 2022 NOIDUNEALBERONI

4 di 4

Viene mostrato il prototipo di stampa dei pannelli fotografici che saranno esposti nella mostra "Alberoni: storie di luoghi e persone."

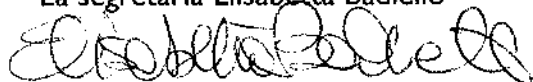
L'assemblea chiede al Consiglio se sia possibile pensare ad un evento/ inaugurazione per dare maggior risalto al progetto mostra.

Si decide di prendere tempo per una riflessione, ascoltare le proposte che saranno fatte dai soci e poi definire come agire.

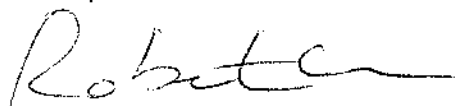
l'Assemblea si conclude alle 18:20

Venezia, 18 luglio 2022

La segretaria Elisabetta Badiello



La presidente Roberta Claren



NOIDUNEALBERONIAPS

Via Alberoni, 94

30126 VENEZIA - LIDO

cod. Fisc. 94100320277

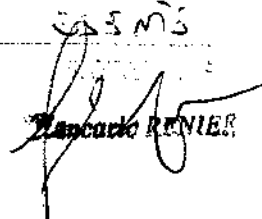


AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA 1
CIVILIA ATTIVITA'

Reg. il 01 AGO. 2022 al N. 1582/3

Liquidat. Euro

5.500,00



Enrico RENIER

ESENTE DA BELLO
ART. 82 COMMA 1
D. LEG. 117/2017

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"NoiDuneAlberoni - APS"

Articolo 1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito, con rispetto del D.Lgs 117/2017 del Codice Civile e della normativa in materia

l'Ente del Terzo settore denominato "NoiDuneAlberoni - APS" che assume la forma giuridica

di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione Associazione di Promozione Sociale potranno essere inseriti

nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti,

nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo avere ottenuto l'iscri-

zione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al

registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in via Alberoni n. 94 in Venezia (VE).

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi ope-

rativa e/o può essere trasferita la sede legale ed operativa principale senza modifica statutaria

con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2) STATUTO

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti norme

di legge in materia ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.,

delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamen-

to giuridico.

L'Assemblea ha potere di deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto al

fine di disciplinare aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3) EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati. Esso costituisce la regola fondamentale di

comportamento dell'attività della Associazione stessa.

Articolo 4) INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

Articolo 5) FINALITA' E ATTIVITA' DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, e segnatamente le seguenti attività di interesse generale:

- lo svolgimento in via esclusiva di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 di cui all'art. 5, c. 1, lett. e) del D.Lgs 117/2017;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni di cui all'art. c. 1, lett. f) del D.Lgs 117/2017.

In particolare, l'Associazione ha finalità di tutela, salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio ambientale e del paesaggio del litorale dell'isola del Lido, nello specifico in località Alberoni, in una visione globale del territorio delle isole Lido e Pellestrina nel contesto lagunare veneziano.

Volta alla pace e alla convivenza, l'Associazione è apolitica, apartitica, anti razzista e laica.

Le attività dell'Associazione si ispirano a principi di pari opportunità tra uomini e donne e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Per realizzare le proprie finalità e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. ricercare e gestire una sede che diventi luogo di aggregazione;
2. creare partnership con associazioni naturalistiche e ambientaliste, Università, Scuole di ogni ordine e grado;
3. elaborare linee guida e progetti per studio, ricerca, conservazione e sviluppo dell'ambiente;
4. fare campagne di informazione e divulgazione delle peculiarità naturalistiche e storiche del litorale del Lido/Alberoni;
5. divulgare la cultura del turismo sostenibile;
6. definire le relazioni tra la gestione ambientale del litorale, le concessioni e la spiaggia libera;
7. coordinare le imprese del territorio in un modello di economia circolare e sostenibile;
8. creare un fondo economico per realizzare la propria missione;
9. creare infrastrutture e opere di mantenimento per garantire la sicurezza ambientale;
10. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, nel rispetto della normativa di riferimento.

Le attività dell'Associazione sono rivolte in prevalenza verso i soci, i familiari e i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse

SB

B
D. d.

sp
L. d.

RC

ZE

B

CE

Frank

SP

strumentali e secondarie, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione opera nel territorio veneziano.

Essa può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Sono compiti dell'Associazione:

1. offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale.
2. offrire integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
3. sostenere e diffondere la ricerca ambientale in tutte le sue forme, con particolare riguardo alla tutela della fauna e della flora del litorale.
4. partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità dell'isola, tramite la pratica, la promozione e la didattica ambientale fornendo servizi culturali per tutta la collettività e promuovendo un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee;
5. contribuire allo sviluppo della coscienza ambientale, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
6. avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le proprie attività;
7. organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle finalità della Associazione;
8. promuovere e diffondere attività culturali, artistiche, ricreative e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione;
9. istituire centri estivi ed invernali con finalità ambientali, culturali, ricreative e del tempo

13
B
D.A.

sp
un
pe
re

ru
ze
B

ing
C

Fa

10

toriali per conto terzi, a titolo di collaborazione esterna, senza scopo di lucro.

4. Partecipa a feste di piazza e mercatini, stand presso fiere. Organizza banchi, degustazioni, giochi e concorsi per scopi divulgativi e per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione.

5. Può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici per realizzare le finalità associative.

6. Si affianca e comunica con Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato, anche internazionali, che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.

7. L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, danzatori, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione.

8. Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

9. Essa può fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci.

L'associazione, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo potrà inoltre:

1. Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

2. Partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa.

3. Può stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including "B", "A. S.", "SP", "L", "K", "R", "P", "L", "E", "B", and a large signature "Luz".

Handwritten signature "F. d. m.".

Handwritten signature "Luz".

libero;

10. organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;

11. gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

12. porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

1. Organizza eventi formativi e divulgativi: laboratori, conferenze, workshop, corsi di formazione, incontri con la stampa, convegni, corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline ambientali, storiche e museali; seminari e/o lezioni in ambito ambientale, teatrale, musicale e artistico; visite guidate ambientali e storico-artistiche.

2. organizza eventi culturali a favore della collettività: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, letture per adulti e bambini, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni.

Può organizzare attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione.

3. Cura iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi.

L'Associazione si rende disponibile anche per la correzione e la revisione di tali iniziative edi-

B
B
A
B
Sp
un
B
B
B
ZE
B
M
G

F
M

g

4. Può avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

5.- L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Articolo 6) AMMISSIONE SOCI

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo Statuto e al suo regolamento.

Possono essere soci sia persone fisiche che altri Enti del Terzo settore o persone giuridiche, nonché associazioni non riconosciute, private senza scopo di lucro o economico che condividono le finalità e gli scopi associativi, a condizione che il loro numero non superi il 50% delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del Registro Unico Nazionale e integrare il numero entro 1 anno.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le fina-

8
B
D.S.
sp
h
A
E
B
h
h
h

h

h

lità di promozione sociale che l'associazione si propone.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa: lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9 dello Statuto.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini e nei modi prescritti dall'Assemblea.

Le quote associative sono intransmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.

L'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del rigetto, di fare ricorso contro il provvedimento alla Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della do-

B
P
sp
un
B
R
2E
B
M
G

F

g

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

1. Tutti i Soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali, di eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi, nonché del diritto di voto.

2. Hanno diritto di votare in Assemblea se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

In caso di minori, il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

3. I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività della Associazione e controllarne l'andamento.

3. Hanno diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee.

4. Hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo articolo 19 dello Statuto.

5. Hanno diritto di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'Art. 29 del codice del Terzo settore.

6. Hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

7. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art. 148 del TUIR).

I Soci sono tenuti a:

1. osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi;

2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini

BB

D. J. sp

W

DC

ZE

DB

Franco

Lucia

manda stessa entro il termine di 60 giorni dalla presentazione.

Tale periodo di osservazione è previsto dal Consiglio stesso.

TIPOLOGIE DI SOCI

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. ordinari
- c. sostenitori
- d. giovani
- e. familiari
- f. volontari
- g. onorari

Soci **fondatori** sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Sono soci **ordinari** coloro che versano la quota annua decisa dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci.

Sono soci **sostenitori** coloro che oltre alla quota associativa versano quote straordinarie.

Sono soci **giovani** i cittadini fino a 18 anni di età.

Sono soci **familiari** coloro che hanno già un socio familiare ordinario o sostenitore.

Soci **volontari** sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il

loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci **onorari** sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza:

vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti

degli altri tipi di soci.

Articolo 7) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

di lucro, anche indiretto;

3. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

4. versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

5. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 8) ASSOCIATO VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sulla mancata ammissione e sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il

provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, con voto segreto dall'Assemblea Ordinaria.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata per iscritto.

I Soci possono essere radiati o espulsi dall'Associazione nei seguenti casi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

L'associato escluso può ricorrere alla Autorità giudiziaria nelle modalità previste dalla legge entro 6 mesi dal giorno di notifica della delibera.

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including "B", "D. S.", "sp", "M", "E", "B", "L", "C", "G"]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 10) GLI ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (nominato al verificarsi delle condizioni di legge);
- l'Organo di Controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di legge);

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 11) L'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'Organo sovrano dell'Associazione e il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione) provvede all'attuazione delle decisioni da essa assunte.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso il cui nome è iscritto nel registro degli associati.

In caso di minori, il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di

entrambi da persona nominata Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Esso deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno eventuale data di seconda convocazione.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

MODALITA' DI VOTAZIONE. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, a scrutinio segreto o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, previa approvazione della modalità scelta dall'Assemblea al momento della riunione.

VERBALI I verbali di ogni Assemblea, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni di segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti su apposito libro dei verbali.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

E' Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento della Associazione. E' Ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 12) COMPITI DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea

- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;

- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei Soci dall'Associazione;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione o la fusione della Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.

Articolo 13) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima,

l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 14) ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto,

- sulla trasformazione, fusione o scissione della Associazione

- sullo scioglimento e la liquidazione nonché devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati.

In seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualora sia presente almeno il 30% dei soci purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio

Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del

Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare il Consiglio Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

Articolo 15) CONSIGLIO DIRETTIVO o ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) è nominato dall'Assemblea.

Esso governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Esso è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dal-

l'Assemblea tra le persone fisiche associate.

La carica di consigliere è gratuita e non dà diritto al riconoscimento di indennità o rimborsi

forfetari. E' consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute se autorizzato dal Consiglio Direttivo.

I membri rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

E' presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

E' convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 10 giorni prima della riunione.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

In alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including "B", "A. B.", "sp", "M", "R", "DCE", "ZE", "B", "MB", and "G".

Handwritten signature "F. M. M." on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione della Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS ;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: di regola il Consiglio Direttivo è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

VERBALI: I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati.

Organo di Controllo (organo facoltativo), anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Revisore Unico dei Conti (organo facoltativo) è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art.31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. (NOTA: In alternativa

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including "D. L.", "sp", "RC", "26", "B", "LMB", and "G. L."]

[Handwritten signature "F. L."]

[Handwritten signature]

agli atti.

Articolo 16) PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

Il PRESIDENTE è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Il VICEPRESIDENTE sostituisce il Presidente nelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

IL SEGRETARIO dà esecuzione alle disposizioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

Articolo 17) ORGANO DI CONTROLLO

può essere nominato anche un Collegio dei Revisori)

Articolo 19) LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi Sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- e) L'inventario dei beni, redatto dal Segretario.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Articolo 20) RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e

comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7. rendite patrimoniali;

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.:

feste, sottoscrizioni anche a premi);

9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ANNO SOCIALE: L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

PATRIMONIO: Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di Enti ed Associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

QUOTE SOCIALI: Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 21) BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 22) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste e con la "cura del buon padre di famiglia".

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Articolo 23) BILANCIO

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Il bilancio viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 24) BILANCIO SOCIALE

E' redatto nei casi e modi previsti dall'Art.14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25) CONVENZIONI

Le convenzioni tra la Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'Art. 56 comma 1 del d. Lgs 117/2017, sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne

determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente della Associazione

quale suo legale rappresentante.

Articolo 26) PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti

dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 27) RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEI SOCI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Ogni accordo/contratto va controfirmato dal Presidente e da un altro membro del Consiglio.

Articolo 28) RESPONSABILITA' DELL' ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far

valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno

agito in nome e per conto della Associazione.

Articolo 29) ASSICURAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità

contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Articolo 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, pre-

vio parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e

salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto

dall'art.9 del D.Lgs 117/2017.

Articolo 31) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Si stabilisce che l'Associazione possa essere affiliata ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno o di carattere nazionale e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 32) NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

3. L'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Articolo 33) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'B', 'sp', 'a', 'AC', 'RC', 'Ch', 'B', and '1/17']

[Handwritten signature 'Framley' and a large diagonal signature across the bottom right corner]

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto

tra gli Organi, tra i Soci, oppure tra gli Organi e i Soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro

amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando

luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

In mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente

del Tribunale di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto in Venezia il 18 luglio 2022

Teodoro Bonaventura
 Francesco Carerenti
 Attilio Bini
 Elisabetta Elli
 Daniele Schiavo
 Sande Pianelle
 Alberto Polini
 Paolo Fekken
 Rossella Vanni
 Roberto
 Zeller Elena
 Paolo Bortol
 M. Fumistini
 M. Fumistini